



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 31/16 DEL 18.06.2020

---

**Oggetto:** Disegno di legge concernente "Adeguamento dell'articolo 51, comma 2 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)".

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, nel richiamare la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 con la quale la Regione, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni, ha disposto il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali, ricorda, in particolare, che il comma 2 dell'art. 51 della citata legge regionale, in materia di tutela delle acque, attribuisce alle province le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni relative a numerose fattispecie, elencate alle lettere a), b), c) e d) dello stesso comma (attività di immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi; di inerti, di materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l'innocuità; di cavi e condotte ed eventuale relativa movimentazione dei fondali marini non avente carattere internazionale), mutuando parzialmente l'analoga disciplina di cui all'art. 109 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", nella formulazione all'epoca vigente.

Dalla lettura comparata delle richiamate disposizioni normative regionali e statali (art. 51, L.R. n. 9/06 e art. 109, D.Lgs. n. 152/2006) emerge la necessità di un intervento normativo al fine di garantire maggiore organicità e completezza alla disciplina regionale, in coerenza con quanto previsto dal richiamato articolo 109 (più volte modificato rispetto alla formulazione vigente al momento dell'emanazione della legge regionale), nell'ambito del quale inserire anche una previsione finalizzata a semplificare l'iter valutativo/autorizzativo dei progetti che contemplano attività riconducibili a quelle già menzionate, da sottoporre, preliminarmente all'autorizzazione, alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) regionale. In particolare si tratta di attribuire alle Province il compito di rilasciare l'autorizzazione anche per quegli interventi assoggettati a V.I.A., che l'articolo 109, comma 5-bis, prevede sia rilasciata "[...] dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale", dunque, in Sardegna, dalla Giunta regionale.



Pertanto, coerentemente con quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, che attribuisce alle regioni (mediante leggi o regolamenti) l'adozione della disciplina inerente all'organizzazione e alle modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di V.I.A., anche al fine di assicurare il necessario coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, l'Assessore propone la modifica del comma 2 e l'inserimento di ulteriori 5 commi (dal comma 2-bis al comma 2-sexies) riallineando le nuove previsioni normative a quelle recate dall'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, ed introducendo un elemento di novità rappresentato dall'attribuzione alle province di funzioni autorizzatorie, con riferimento alle tipologie di attività indicate, anche se soggette a V.I.A. regionale, secondo quanto più dettagliatamente illustrato nella relazione di accompagnamento.

Precisa, altresì, che l'inserimento della nuova disposizione normativa, in un'ottica di maggiore razionalità ed economicità sostanziale del procedimento autorizzatorio, risponde all'esigenza di completare ed armonizzare le funzioni attribuite alle province con la L.R. 12.6.2006, n. 9, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni alle stesse conferite e coerentemente con le previsioni normative di riferimento recate dalla legislazione nazionale ed al fine di garantire una maggiore efficacia e razionalità dell'azione amministrativa.

L'Assessore precisa, altresì, che in merito al presente disegno di legge è stata acquisita la relazione di analisi tecnico normativa (ATN) dalla competente Direzione generale della Presidenza ed il parere sulla copertura finanziaria dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, pur evidenziando che le disposizioni previste dal presente disegno di legge avendo natura meramente procedurale non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente

### **DELIBERA**

di approvare il disegno di legge, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale con la relativa relazione illustrativa, concernente "Adeguamento dell'articolo 51, comma 2 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)".

Letto, confermato e sottoscritto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 31/16  
DEL 18.06.2020

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda